

REDDITOMETRO I COMUNI IN PRIMA LINEA NELL'ACCERTAMENTO

[i nostri software dedicati al redditometro, per maggiori informazioni clicca qui](#)

di Mario Agostinelli

L'accelerazione dell'attività dei comuni nelle azioni di accertamento tributario, il cui ruolo assume connotati specifici e più precisi e si estende anche ai controlli contributivi.

Tale implementazione nell'azione di accertamento è ripagata con l'incremento dal 30 al 33 della percentuale in ragione della quale è determinato l'incentivo per le attività di controllo previste dalle disposizioni in rassegna.

Questi gli elementi innovativi della partecipazione dei comuni all'azione di controllo.

In particolare l'articolo 18 della L. 122/2010 prevede che i comuni dovranno segnalare all'Agenzia dell'Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS, gli elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.

A tale scopo i comuni, aventi più di 5.000 abitanti, sono obbligatoriamente tenuti all'istituzione dei Consigli Tributarî, mentre per i comuni più piccoli, che non abbiano già istituito i consigli tributarî, scatta l'obbligo di partecipare ai consorzi per l'istituzione dei Consigli tributarî.

I comuni, obbligati all'istituzione dei consigli tributarî, hanno 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto per adottare il regolamento per l'istituzione degli stessi consigli, mentre i comuni più piccoli hanno 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto per adottare la convenzione e lo statuto dei relativi consorzi.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Ma sono le modifiche apportate all'articolo 44 del DPR 600/97, che come noto regola le specifiche attività dei comuni nell'attività di accertamento, che delineano il nuovo ruolo dei comuni nell'azione di controllo.

Le nuove sinergie di collaborazione prevedono che l'Agenzia delle Entrate debba mettere a disposizione dei comuni le dichiarazioni delle persone fisiche dei contribuenti residenti.

Inoltre gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione **degli avvisi di accertamento sintetico** (art. 38 quarto comma e seguenti del DPR 600/73), dovranno inviare ai comuni una segnalazione dei soggetti passivi.

In tal caso il comune, entro 60 giorni da quello del ricevimento di tale segnalazione, dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Il Comune di domicilio fiscale del contribuente, ovvero il consorzio al quale lo stesso partecipa, deve segnalare ogni integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Sono inoltre abrogate le disposizioni di cui al quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 44. Tali disposizioni disciplinavano le modalità e i termini della partecipazione dei comuni negli accertamenti proposti dall'Agenzia delle Entrate.

Questo in sintesi il nuovo quadro della partecipazione dei Comuni all'accertamento dal quale emergono almeno due nuovi elementi di distinguo rispetto alla previgente normativa.

La nuova disciplina prevede un vero e proprio obbligo che l'Ente comune deve assolvere in ordine alle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate degli elementi rilevanti ai fini della determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. Non più quindi una mera facoltà esercitabile dal Comune, ma un vero e proprio obbligo normativo che impone al Comune una partecipazione attività nell'azione di accertamento sia ai fini fiscali che contributivi.

In secondo luogo il comune partecipa in modo diretto e preciso all'attività di accertamento sintetico.

Non più quindi una generica ed articolata partecipazione in ordine alle proposte di accertamento in rettifica ma un ruolo ben preciso e semplificato nell'azione di accertamento sintetico e redditometrico.

Ne emerge un quadro delineante una partecipazione più precisa ed efficace rispetto a quella desumibile dalla precedente disciplina, la quale tuttavia ruota attorno all'istituzione dei sopra indicati consigli tributari.

Sono proprio quest'ultimi ha generare le maggiori perplessità in ordine all'attuazione delle disposizioni in argomento. Non sono ben noti i connotati normativi che dovrebbero disciplinare la nomina e gestione di tali Enti. Tali con d'ombra potrebbero quindi rivelarsi causa di rinvio dell'operatività dell'intera disposizione.

Per quanto invece alla trasmissione dei dati Comuni-Agenzia Entrate, Agenzia Entrate-Comuni, si segnala che il comma 8 dell'articolo 18, prevede la conferma dei provvedimenti aventi ad oggetto le modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti aventi domicilio nello stesso comune, nonché le modalità di partecipazione da parte dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo.

Le modifiche introdotte attribuiscono un ruolo significativo nell'attività di accertamento affidata ai comuni. Sarà in particolare l'accertamento sintetico e redditometrico di cui al nuovo articolo 38 del DPR 600/73 a fruire con maggiore efficacia delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 18 del D.L. 78/2010.

18 settembre 2010

Mario Agostinelli